



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GIO' POMODORO"

61038 TERRE ROVERESCHE (PU)

Via Montepalazzino, 1 - Tel. 0721/977180 Fax 0721/978128 - C.F. 90020770419

e-mail: psic831003@istruzione.it - PEC: psic831003@pec.istruzione.it

sito internet: www.icorciano.gov.it

Struttura formativa accreditata ai sensi del decreto n. 375/SIM del 31/08/2015

Codice univoco d'Ufficio:UFFG7P



REGOLAMENTO GEMELLAGGI

Premessa

I gemellaggi con le scuole estere, al pari delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione hanno finalità educative e didattiche e costituiscono iniziative complementari alle attività della scuola al fine della formazione globale; essi vanno considerati come "tempo scuola" a tutti gli effetti, pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le norme di comportamento stabilite dall'istituto per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza e per una corretta convivenza civile.

Pertanto per poter partecipare ai progetti di gemellaggio l'alunno non deve aver commesso infrazioni gravi nel periodo che intercorre fra la progettazione dello scambio culturale alla partenza.

Non verranno ammesse deroghe per nessun motivo a tale condizione.

1. Il gemellaggio ha una durata variabile di 6/ 7 giorni ad un massimo di 15 e prevede:
 - una fase in cui ogni studente ospita il proprio corrispondente della scuola gemella;
 - un'altra in cui lo stesso viene ospitato per un periodo di tempo analogo all'ospitalità prestata.
2. Durante la permanenza all'estero lo studente ospitato vivrà la giornata-tipo del proprio corrispondente, prenderà parte alle apposite attività organizzate dalla scuola e sarà affidato alla cura e alla responsabilità delle famiglie in ogni momento che esuli dal programma comune concordato fra gli istituti gemellati.
3. Durante le attività scolastiche la guida didattica e la sorveglianza degli studenti è affidata ai docenti dell'istituto ospitante; durante le escursioni e nelle attività comuni esse sono a carico dei docenti accompagnatori.
4. I docenti accompagnatori supportano gli studenti coordinando le attività didattiche, prestando assistenza qualora dovessero insorgere difficoltà (in qualunque ambito), mediando con i colleghi e con la direzione dell'istituto partner.
5. La famiglia dello studente ospitante si impegna a garantire vitto e alloggio per tutta la durata dello scambio nel proprio paese. I pasti principali (colazione, pranzo e cena) possono essere consumati a casa o fuori casa, a scelta della famiglia, ma sono comunque a carico di chi ospita.

Nella scelta degli alimenti è necessario tener conto di eventuali allergie o intolleranze alimentari segnalate dallo studente ospitato.

6. La famiglia ospitante garantisce condizioni di accoglienza rispettose delle fondamentali regole igienico-sanitarie: pulizia dell'ambiente riservato all'ospite, lenzuola e asciugamani, prodotti da bagno etc.

7. Nell'abbinamento degli studenti si dovrà tener conto, oltre che delle affinità manifestate, anche di eventuali particolari esigenze (ad es. allergie ad animali domestici o a particolari situazioni ambientali).

8. L'ospite partecipa della vita in famiglia, prendendo parte alle attività consuete e ad eventuali escursioni o visite che la famiglia intenda programmare individualmente senza aggravii di spesa.

9. Durante lo svolgimento del gemellaggio gli studenti sono tenuti:

al rispetto delle regole indicate dai docenti accompagnatori o dai docenti dell'istituto partner o dalla famiglia ospitante;

alla massima puntualità nel rispetto del gruppo, della famiglia ospitante e dell'organizzazione in generale;

al rispetto dell'ambiente inteso sia come paesaggio naturale che come strutture (sedi del soggiorno e delle lezioni, mezzi di locomozione, musei, etc);

a non allontanarsi e a non intraprendere iniziative personali senza previa autorizzazione del docente responsabile o della famiglia ospitante;

a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti incaricati, senza assumere iniziative autonome.

10. Qualora uno studente, seppur per motivi indipendenti dalla sua volontà, a fine gemellaggio fosse seriamente impedito a partire nella data stabilita, saranno i genitori, in assenza di un docente accompagnatore che possa continuare a supportarlo, ad organizzarne il rientro, in accordo e con l'assistenza della scuola.

Eventuali episodi di violazione del presente regolamento segnati nella relazione dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari in sede.

Eventuali danni saranno risarciti dagli stessi allievi o in solido dalle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria Landini

*copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e
l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale*